



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

**DETERMINAZIONE N°173 - 2019 DEL 07/06/2019**

**OGGETTO: Approvazione Istruzioni Operative per la presentazione della domanda di anticipo DU2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 «de minimis»**

*Il Direttore*

**DATO ATTO CHE:**

- con D.G.R. n. 16-8331 del 25/01/2019 è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Enrico Zola quale Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)".
- il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, introduce l'art. 10 Ter, che prevede la possibilità per gli Organismi Pagatori di corrispondere un anticipo sulle somme oggetto di domanda nell'ambito delle misure di sostegno previste dalla Politica Agricola Comune;
- l'importo dell'anticipazione viene stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo previsto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- l'anticipazione viene concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.1408/2013 *aiuti «de minimis» nel settore agricolo*;
- l'aiuto *«de minimis»* connesso alla somma anticipata deve essere calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02).

VISTA

- la Legge n. 44 del 21 maggio 2019 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 5932 del 3 giugno 2019 – *Attuazione dell'art 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013"*;
- il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo*;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura*;

#### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*;
- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 *che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento*;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.*

#### DATO ATTO CHE

- il comma 2 dell'art.2 del DM 5932 del 3 giugno 2019 stabilisce che l'aiuto «*de minimis*» dovrà essere calcolato a partire dalla data di erogazione dell'anticipo sino alla data del 30 giugno 2020 al lordo delle imposte dovute;

RITENUTO E VALUTATO CHE la somma erogata in anticipo verrà erogata ai beneficiari richiedenti nell'arco temporale di alcuni giorni dal momento della disponibilità degli elenchi di liquidazione, è opportuno individuare nella data di generazione degli elenchi di liquidazione la data da cui far partire il calcolo degli interessi che costituiscono l'aiuto «*de minimis*».

#### CONSIDERATO CHE

- l'art. 6 del DM 5932 del 3 giugno 2019 prevede che per il primo anno di attuazione la domanda di anticipo può essere presentata successivamente alla presentazione della domanda unica e non oltre il 20 giugno 2019;
- l'art.5 del DM 5932 del 3 giugno 2019 prevede che non si possa procedere all'erogazione dei finanziamenti nei confronti dei soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- si rende necessario procedere tempestivamente alla formalizzazione delle Istruzioni Operative che rendono disponibili le informazioni utili per la presentazione della domanda di anticipo da parte degli agricoltori.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DETERMINA

- di approvare le Istruzioni Operative n. 8: “*Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della domanda di anticipo 2019*”, allegate alla presente;

- di pubblicizzare le Istruzioni Operative mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso i canali ritenuti più idonei dagli uffici;
- di demandare a successivo provvedimento la definizione della data di inizio calcolo interessi relativo al percepimento di aiuti in “de minimis”;
- di darne comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Il Direttore  
Enrico Zola

*(firmato in originale)*